



Ferrarini Spa – Via Lauro Ferrarini, 1 – 42123 Reggio Emilia – Tel. 0522 9321 – Fax 0522 932286  
Capitale Sociale € 33.000.000,00 interamente versato  
Codice Fiscale, Partita I.V.A. 02720460357 R.E.A. RE 307495  
Sito internet: <http://www.ferrarini.it>

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

**L'Assemblea dei Soci di Ferrarini S.p.A. in data 7 marzo 2019 ha deliberato di:**

- **prendere atto della situazione patrimoniale al 23 luglio 2018 che evidenzia un patrimonio netto negativo; e**
- **rinvviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile sino alla omologazione della procedura concordataria**

**Reggio Emilia**, 8 marzo 2019 – Ferrarini S.p.A., società emittente i prestiti obbligazionari denominati Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015-2020 e Ferrarini S.p.A. 5,625% 2016-2020, ammessi alle negoziazioni sul mercato EXTRAMOT operato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e soggetta alla procedura di concordato preventivo stante il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 del R.D. n. 267 del 1942 (la “L.F.”) avvenuto in data 25 febbraio 2019, (la “Società”), rende noto che, in data 7 marzo 2019, si è tenuta l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria convocata in data 23 febbraio 2019 per esaminare la situazione economico-patrimoniale della Società al 23 luglio 2018 e adottare i provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile.

La situazione economica e patrimoniale della Società al 23 luglio 2018, come approvata in data 23 febbraio 2019 e illustrata dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 14.732.531, risultante dopo avere effettuato ammortamenti ed accantonamenti per Euro 7.141.078 e stanziato canoni di locazione e leasing per Euro 1.977.366.

Alla data del 23 luglio 2018 il patrimonio netto della Società è stato interamente eroso e risultava pertanto negativo per Euro 123.613.360, sussistendo quindi i presupposti previsti dall'articolo 2447 del Codice Civile.

Considerato, che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 182-*sexies* L.F., dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo (anche a norma dell'articolo 161, comma 6, L.F.) e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 del codice civile, e che inoltre per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, l'assemblea ha pertanto deliberato all'unanimità di rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile sino alla omologazione della procedura concordataria.

Per ogni ulteriore informazione e avvertenze relative alla procedura di concordato preventivo della Società si rinvia ai precedenti comunicati diffusi in data 25 febbraio 2019 e 26 febbraio 2019.